



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 170**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 198/A, 199/A, 200/A, 201/A e 202/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 968 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO CHIEFFO e della Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico CHIEFFO, tesserato nella corrente stagione con L'ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, nonché dell'articolo 5, comma 1 e 4 del CGS, per avere postato sul proprio profilo facebook, il 26.4.15, un messaggio contenente frasi offensive e lesive della reputazione delle altre società partecipanti al Campionato, prive di fondamento per stessa ammissione dell'autore, che così tra l'altro recitavano: '*... voglio aggiungere che questo campionato è falsato! Comprare partite per arrivare al primo posto è vergognoso, è anticalcio ... noi siamo l'ASD Vincenzo Nigro e non sposiamo questa politica*';

ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO, per responsabilità oggettiva in quanto Società alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 comma 2, del CGS;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Domenico CHIEFFO e dal Sig. Luigi IUPPA nell'interesse della Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO in qualità di Presidente pro tempor;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 3 mesi di inibizione per il Sig. Domenico CHIEFFO e di € 300,00 di ammenda per la Società ASD VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 199/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO CANTARELLA dirigente della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA e della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CANTARELLA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in riferimento all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., sia per aver posto in essere comportamenti finalizzati all'illegittima partecipazione del sedicente calciatore, sig. Carmeni Gaetano, alla gara Magica - Cometa - del 17.2.14, e sia perché, in occasione della predetta gara del 17.02.2014, in qualità di dirigente accompagnatore della società ASD Cometa Calcio Biancavilla, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo del sedicente calciatore, al fine di permetterne la partecipazione sotto falso nome utilizzando, finanche, un documento di riconoscimento contraffatto;

ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente ed alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Antonio CANTARELLA e dall'Avv. Giuseppe Furnari nell'interesse della società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA in qualità di Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Antonio CANTARELLA e di € 800,00 di ammenda per la società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1018 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. ENRICO DELLA BONA e della Società U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico DELLA BONA, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO, per avere presentato, in data 24.02.14, reclamo a sua firma, contenente espressioni, giudizi e rilievi gravemente lesivi, sia della reputazione dell'arbitro, Sig. Juri Ferrari, sia dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo codice di giustizia sportiva), in relazione all'art. 5, commi 1, 4 e 5, dello stesso Codice;

U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO, per responsabilità diretta in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del CGS;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Enrico DELLA BONA in proprio e nell'interesse della società U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO in qualità di Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 4 mesi di inibizione per il Sig. Enrico DELLA BONA e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MANUEL AMATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Manuel AMATI, quale allenatore di base, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Società SSDARL RICCIONE CALCIO 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS e dell'art. 38 Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 7/10/2013, per aver pattuito con la società SSDARL RICCIONE CALCIO 1929, per l'attività di responsabile della squadra Juniores Nazionale dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Manuel AMATI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. Manuel AMATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 251 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. PIETRO RINALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro RINALDI, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Basilicata, in violazione degli articoli n. 1 *bis* del vigente C.G.S. e n. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso - essendone sufficientemente a conoscenza - ogni possibile iniziativa competente al proprio specifico ruolo ricoperto in relazione ai prolungati comportamenti tenuti dai sigg. Emilio Fittipaldi e Filippo Quinto, omettendo anche di segnalare ai competenti Organi di Giustizia Federali comportamenti meritevoli di essere valutati ai fini disciplinari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Pietro RINALDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio